



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 65 del 10/03/2020

OGGETTO:	MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – 10/03/2020
-----------------	--

IL SINDACO

Visto l'articolo 50 comma 5 D.Lgs 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 dello 03.02.2020;

Visto il D.P.C.M. del 08/03/2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 59 del 08/03/2020 e il D.P.C.M. del 09/03/2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 62 del 09/03/2020;

Vista la lettera della Prefettura di Torino del 03/03/2020 protocollo 39573, con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell'Interno n. 13132 del 02/03/2020, in cui sottolinea l'opportunità che i provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. siano preventivamente condivise con le Prefetture territorialmente competenti;

Preso atto della comunicazione inviata alla Prefettura prot. 14574 del 10/03/2020;

Preso atto:

- il comune di Pinerolo nelle giornate del mercoledì e del sabato ospita 4 mercati con la presenza di n.248 posteggi dedicati ai commercianti e 35 posteggi occupati da produttori agricoli in Piazza Vittorio Veneto e n.56 produttori agricoli in Piazza Roma nella giornata di mercoledì; n.321 posteggi dedicati ai commercianti e n.39 posteggi occupati da produttori agricoli in Piazza Vittorio Veneto e n.60 posteggi per produttori agricoli in Piazza Roma nella giornata del sabato;

- nei mercati cittadini citati non è possibile garantire le distanze tra avventori e operatori di cui all'allegato n. 1, lettera d), del D.P.C.M. del 08/03/2020;

- del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

- che i soggetti maggiormente esposti a conseguenze gravi a seguito di contagio da COVID-2019 sono le persone anziane;

- della necessità di evitare contatti ravvicinati tra le persone;

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

ORDINA

la sospensione su tutto il territorio comunale dalla data odierna e sino a tutto il 03/04/2020 di ogni attività:

1) presso i centri di incontro (ex centri sociali):

- VIA CLEMENTE LEQUIO 36;
- VIA BIGNONE 40;
- VIA DEI ROCHIS 3;
- VIA BATTITORE 2 – ABBADIA ALPINA;
- VIA PODGORA 22/A ;
- VIA ALLA STAZIONE 10 – RIVA DI PINEROLO;
- VIA ALLE SCUOLE 1 – BAUDENASCA;
- PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE – PASCARETTO;
- PRESSO EX COLONIA BOSELLI – TALUCCO;

2) presso le palestre ubicate all'interno dei plessi scolastici di proprietà del comune;

3) presso l'aula studio denominata “LOFT” e dello spazio denominato “Loft Pinerolo Urban box” via Giolitti n. 6;

4) presso il centro diurno denominato “IL POSTO GIUSTO”, via Clemente Lequio D'Assaba n. 36;

5) la sospensione delle attività di commercio di generi extralimentari su area pubblica sui mercati cittadini;

6) la sospensione delle operazioni di spunta relativa al commercio su area pubblica sui mercati cittadini;

7) la chiusura sino al 03/04/2020 dei parchi gioco custoditi;

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri della compagnia di Pinerolo.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della L. n. 241/90 s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo comune;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni,

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)